



IL DIRITTO PENALE À LA CARTE

Gian Domenico Caiazza

Solo in un Paese che abbia perso ogni senso della misura e del ridicolo, può accadere ciò a cui abbiamo assistito all'esito del processo a carico del signor Filippo Turetta. L'autore dell'effratto omicidio di Giulia Cecchetti, comprensibilmente al centro della pubblica attenzione, è stato condannato alla pena massima, il carcere a vita, essendogli stata riconosciuta l'aggravante della premeditazione. Ma si scatena un acceso dibattito, dai toni aspri e polemici, per essere state escluse - d'altronde senza nessuna possibile conseguenza sanzionatoria - altre due aggravanti contestate: stalking e crudeltà.

La sentenza spiega accuratamente, da un punto di vista tecnico, le ragioni di questa decisione, dopo aver chiarito le condizioni della loro applicazione come fissate da alcuni decenni di giurisprudenza di legittimità e di merito. Ovviamente si può contestare quella decisione, ma solo ponendosi sul medesimo piano tecnico. Qui invece abbiamo assistito alle consuete discussioni tra persone appena appena o niente affatto infarinate di basilari cognizioni giuridiche, che si pretende di legittimare con il più micidiale degli argomenti: il diritto penale non può "divorziare dal senso comune". Ecco, il cuore pulsante del populismo penale, questo veleno che ormai circola impetuoso nelle arterie del nostro sistema giuridico. Il diritto penale deve rispondere alle "legittime aspettative" di quel "popolo italiano" in nome del quale sono infatti pronunziate le sentenze; come se quella formula potesse mai essere stata concepita per autorizzare un simile scempio. Si tratta di una pretesa in grado di sovvertire i cardini del sistema giudiziario dei Paesi democratici, basati sui principi dello Stato di Diritto. Principi che imporrebbero l'esatto contrario: è il senso comune delle persone che deve educarsi alla comprensione dello spirito delle leggi, prestando ossequio ad esso quale regola fondativa del patto sociale.

Fino a qualche anno fa queste pulsioni giacobino-populiste venivano grosso modo tenute a bada, poi la barriera è crollata. Il legislatore (di ogni colore, sia ben chiaro) ha cominciato ad inseguire "le aspettative" della pubblica opinione su un tema, quello della giustizia penale, sempre più voracemente al centro delle attenzioni mediatiche e social, ma soprattutto sempre più decisivo in termini di consenso. E questa pericolosa e sempre più inarrestabile tendenza, se ci riflettete bene, viene declinata con un solo verbo: aggravare. Aggravare le pene, inasprire le circostanze aggravanti, ampliare a dismisura il catalogo (dei reati e) delle aggravanti. L'esempio massimo, davvero espressivo di questo degrado culturale e politico, lo leggiamo nell'incredibile "decreto sicurezza" di nuovo conio: tutti i reati comuni (tutti!) sono "aggravati" se commessi nelle stazioni (ferroviarie o della metro) o nella loro "prossimità". Insomma, una violenza sessuale commessa in stazione è "più grave" di quella commessa, per dire, in una discoteca. Questo perché - dobbiamo immaginare - in quelle zone la percezione (via X o TikTok) di insicurezza da parte della "gggente" sarebbe (e forse davvero è) fortemente implementata dai video e dalle connesse, virulente polemiche social. Un delirio normativo che lascia senza fiato.

Siamo, dunque, al diritto penale à la carte: al tavolo, influencer e trasmissioni televisive dedicate al tema, che "ordinano" nuovi reati e nuove aggravanti; e legislatori in livrea che eseguono, con inchino. PQM oggi prova un esperimento: come dovrebbero raccontarsi alla pubblica opinione le complesse, dolorose, terribili vicende del diritto penale e della sua difficilissima applicazione. Una boccata di aria pulita. Con poche speranze, ma con autentico orgoglio. Buona lettura.



La spettacolarizzazione del processo ha ormai creato il diritto penale "à la carte" Ci si accapiglia su aggravanti ed attenuanti, senza avere la minima idea di cosa si parli

L'intervista

IL "NUOVO" DIRITTO PENALE PARLA LUCIANO EUSEBI

Sabrina Viviani

Il diritto penale deve rifuggire da una concezione simbolica e da ogni dinamica ritorsiva. La pena deve anche costituire un progetto volto al recupero del condannato nel perimetro dell'art. 27 della Costituzione. Queste le coordinate della conversazione con il Prof. Luciano Eusebi, ordinario di diritto penale all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Le motivazioni della condanna all'ergastolo a Filippo Turetta sono state occasione per stampa e social media di far cassa di risonanza alla dura polemica per l'esclusione dell'aggravante della crudeltà. Eppure, i giudici hanno ampiamente motivato l'esclusione, rifacendosi al solido orientamento giurisprudenziale per cui l'elevato numero di colpi inferti di per sé solo non integra l'aggravante. Si invoca forse una concezione etica del diritto penale?

Segue a pag. II

L'aggravante per l'omicidio

TRA PREORDINAZIONE E PREMEDITAZIONE

Massimiliano Lanzi

Da giorni, il tema delle circostanze aggravanti è tornato prepotentemente al centro dell'attenzione mediatica. Il deposito delle motivazioni della sentenza con cui la Corte di Assise di Venezia ha condannato Filippo Turetta alla pena dell'ergastolo ha scatenato un acceso dibattito, su cui occorre fare chiarezza. Tra le circostanze aggravanti dell'omicidio che comportano la comminazione di quella che viene definita fine pena mai, vale a dire la pena dell'ergastolo - cioè della pena massima prevista dalla legge penale italiana - vi è, ai sensi del n. 3 dell'art. 577 c.p., la commissione del fatto «con premeditazione». Si tratta di una nozione particolarmente controversa, in quanto il codice non ne fornisce una definizione. Essa rappresenterebbe, ad una prima lettura, l'esatto opposto della condotta realizzata sulla spinta di un impulso immediato: "pre-meditato", cioè meditato prima della realizzazione vera e propria.

Segue a pag. III

Il difficile equilibrio

ESSERE AVVOCATO DI PARTE CIVILE

Lorenzo de Martino

Nell'epoca in cui lo strumento penale viene spesso abusato per esigenze politiche di consenso o rassicurazione sociale, il ruolo della parte civile e del patrono che la rappresenta assume i contorni di un delicato esercizio di equilibrio. Il penalista, infatti, anche quando assiste la parte civile dovrebbe effettuare un'opera di "depurazione" dagli agenti patogeni originati dalla deriva che vede la vittima come pietra angolare del processo penale. E ancorare il proprio agire alla visione di diritto penale come *Magna Charta* del reo. Capita di imbattersi in un palese - ma autentico - disorientamento circa le funzioni che il difensore di p.c. può esercitare nel procedimento penale. La confusione è figlia del canto delle sirene giustizialiste, che ormai fanno da padrone nei talk show televisivi, che mirano allo share di un pubblico sempre più affamato di pene e punizioni (meglio ancora se nei confronti del "nemico" di turno).

Segue a pag. III

L'INTERVISTA

Il diritto penale diventa un simbolo

Conversazione con Luciano Eusebi

Sabrina Viviani*

SEGUE DALLA PRIMA

Più che di concezione etica, parlerei di concezione simbolica, che ne fa l'alibi affinché la società si senta coinvolta nel contrasto di atti lesivi gravi, senza alcun impegno effettivo per contrastarli. I giudici di Venezia hanno condannato all'ergastolo, ma ne è nata la polemica sul perché non abbiano applicato l'aggravante dell'aver agito con crudeltà. Come se, per far comprendere che uccidere è cosa crudele (nel senso di inaccettabile, inumana), necessiti l'avallo costituito da tale aggravante; o come se il disvalore di un omicidio sia graduabile a seconda dei mezzi con cui si uccida. In realtà, l'aggravante riguarda solo le ipotesi in cui l'omicida abbia scelto di modificare i modi e l'iter dell'uccisione, per provocare alla vittima sofferenze aggiuntive rispetto a quelle derivanti dalla condotta mirante a uccidere. Il che, in quel processo, non risultava. A monte della polemica vi è l'idea per cui la riprovazione inequivoca di una condotta illecita e l'efficacia della risposta verso di essa dipenderebbero dal punire senza riserve, in termini ritorsivi e massimamente aggravati, chi l'abbia posta in essere. Ovvero: per far valere che un reato è grave si tratterebbe di applicare all'autore il danno più grave e irrimediabile possibile, quasi che ciò rimetta le cose a posto (s'è fatta giustizia). Nessuna pena compensa, o annulla, la realtà del reato. La dinamica ritorsiva non giova neppure alle vittime, che non devono esser costrette a perseguire il male altrui per far valere l'ingiustizia subita e che anzi,

La dinamica ritorsiva non giova alle vittime, che non devono esser costrette a perseguire il male altrui per far valere l'ingiustizia subita

contrasta, sul territorio, l'attrattiva delle scelte antiggiuridiche e contribuisce a destabilizzare la solidità delle organizzazioni criminali. Se l'obiettivo, più del fare verità circa il contesto in cui i reati vengono commessi, è l'addivenire, comunque, all'esemplarità di una condanna, si chiederà di condannare anche a costo di non fare verità e si ravviserà nei principi di garanzia rispetto all'esercizio della potestà punitiva – in *primis* nel principio di legalità – null'altro che un ostacolo alle condanne. Ancora: si riguarderà con sufficienza, come una zavorra costosa, la stessa prevenzione primaria (il farsi carico dei

f a t -

in nome dell'avvenuta condanna, finiscono troppo spesso per essere lasciate sole. Un diritto penale che abbia davvero sensibilità etica si domanderebbe, pertanto, se sia accettabile e proficuo rispondere ai reati col metro del negativo per il negativo: celando, così, che la tenuta dei valori attinenti al rispetto di ogni altro richiede un impegno concreto e diffuso sul piano socio-culturale, non surrogabile dall'enfasi punitiva.

I protagonisti della polemica, in nome di una visione giustizialista e panpenalistica, paiono ormai interessati solo a politiche securitarie, ignorando i principi di tassatività e tipicità che necessariamente qualificano anche le circostanze del reato. Quale, invece, in un'ottica di rigoroso garantismo, il perimetro delle aggravanti dell'aver agito con crudeltà e per motivi abietti?

La finalizzazione securitaria costituisce una frode delle etichette, perché lascia credere che la prevenzione dipenda da semplici fattori di coazione intimidativa e neutralizzativa, quando invece la prevenzione stabile nel tempo è solo quella di carattere motivazionale, orientata a favorire scelte personali di rispetto della legalità. Se tali scelte mancano, molti delinqueranno nonostante le pene: tanto più rispetto a delitti come quello commesso da Turetta, rispetto ai quali l'incidenza della minaccia di pena risulta all'evidenza del tutto irrilevante. Anzi, l'enfasi mediatica, talora quasi morbosa, su quel tipo di reati finisce per favorire le dinamiche emulative. Parimenti, il buttare via le chiavi non ha mai impedito il riprodursi delle compagini criminali, mentre l'agente di reato che reimposti la sua vita

tori che, sul piano culturale, economico e sociale, creano spazi operativi per l'agire criminoso) che invece dovrebbe costituire il fulcro della politica criminale. La prevenzione immediata dei reati che maturano in contesti affettivo-relazionali malati dipende soprattutto, dunque, dalla disponibilità a non demolire i servizi sociali, i quali sono in grado di intercettare *ex ante* situazioni relazionali problematiche. Mentre la prevenzione a monte della criminalità di tipo sessuale dipende, per esempio, anche dalla disponibilità a saper proporre, sul piano educativo, l'idea che la sessualità – al di là dell'esigenza ineludibile, ma in certa misura formale, del consenso – dovrebbe presupporre una già esistente relazione che abbia condotto a riconoscere e rispettare l'altra parte in quanto persona.

Qual è la ragione per cui si continua a chiedere al diritto penale di rispondere a problemi prima di tutto di ordine culturale?

La coglierei semplicemente nel fatto per cui, in realtà, quei problemi di ordine culturale tendono a essere elusi, delegandone la soluzione di facciata all'uso improprio degli strumenti penali: che dovrebbero servire esclusivamente a bloccare le attività criminali e attuare percorsi di fuoriuscita dalla criminalità di chi abbia delinuito. Si illude l'opinione pubblica che la tenuta della convivenza civile e dei legami di solidarietà possa non coinvolgere un impegno diffuso. E s'ingenera il pericoloso equivoco secondo cui tutto ciò che non sia colpito da un provvedimento penale possa rimanere esente da qualsiasi giudizio di riprovazione etica. Non scordiamo, fra l'altro, che il diritto penale intercetta solo una parte infinitesima delle condotte che maggiormente, nel mondo, producono ingiustizia, sofferenza e morte.

Con lo strumento del decreto legge il Governo ha appena introdotto nel sistema penale nuovi reati, nuove aggravanti e divieti di bilanciamento. Si continua sulla strada del diritto penale massimo e, in questa logica, la quantità di pena inflitta non basta mai...

Può valere quanto scriveva von Clausewitz della guerra: essa «è un atto di forza, all'impiego della quale non esistono limiti», in quanto comporta «un'azione reciproca, che logicamente deve condurre all'estremo». Una volta prescelta la strada dell'esemplarità ritorsiva in ambito penale, non vi è un limite su cui fare affidamento, e si batteranno tutte le vie per evitare quanto più possibile ogni ostacolo – per esempio il confronto parlamentare – che si frapponga alla simbologia repressiva. Così, oggi, il sistema delle circostanze aggravanti è divenuto mastodontico, irrazionale e sostanzialmente ingovernabile (anche in rapporto alle ormai innumerevoli deroghe circa l'applicabilità dell'art. 69-bis c.p. in tema di bilanciamento con le attenuanti). Ogni intento di rappresentare all'opinione pubblica l'aver tenuto in considerazione qualche nuova modalità comportamentale illegale o disturbante trova subito espressione in una nuova circostanza di maggior punibilità, se non in una nuova fattispecie criminosa. E ciò finisce per favorire la stessa surrettizia contrazione delle libertà. Il "decreto-sicurezza" ne costituisce un esempio paradigmatico.

In questa prospettiva sembra esserci spazio soltanto per una concezione carcerocentrica del diritto penale che chiama la pena a una esclusiva funzione retributiva. Come invece rimettere al

centro principi e ideali scolpiti nell'art. 27 della Costituzione?

Si continua a rifiutare l'idea che la pena "principale" inflitta al termine del processo (solo detentiva e, marginalmente, pecuniaria) possa costituire un programma (un progetto), e non una ritorsione. La prospettiva del programma, adeguato alla condizione personale del condannato e rivolto, comunque, al suo recupero, presuppone lo sforzo di capire la complessità delle situazioni in cui maturano i reati e di agire in modo consequenziale. L'esatto contrario della semplificazione penale esemplaristica, che non è interessata a capire, ma solo a condannare. Capire, anche nelle situazioni più scabrose, non vuol dire giustificare, come sovente, in modo suggestivo, viene affermato. Capire, costituisce elemento indispensabile per operare una prevenzione seria, *ante* e *post delictum*, e non meramente simbolica. Ciò vale per i reati dolosi gravi ma anche per quelli colposi: qui la punizione, che può essere anche molto dura, assume, nella sostanza, natura simbolica; posto che una prevenzione non fittizia delle condotte colpose richiede, invece, il controllo delle condotte pericolose e il costante adeguamento delle procedure preventive. Rivalutare la funzione strategica dell'art. 27 comma 3 Cost. significa accettare la sfida di un sistema penale che intenda agire per il recupero degli autori di reato: in continuità col ruolo fondamentale che compete alla prevenzione primaria e nella consapevolezza che l'orientamento motivazionale soggiacente a quella norma risulta d'importanza cruciale anche dal punto di vista della prevenzione generale.

*Avvocata penalista



L'OSSESSIONE PER LE FORME AGGRAVATE

ALICE NEL PAESE DEL POPULISMO
ETERNO DIRITTO PENALE DEL NEMICO

Un fungo avvelenato che sta producendo una vittima ipertrofica

Marianna Poletto*

In principio era l'accusato. Destinatario di tutele e garanzie, figura centrale del nostro sistema processuale penale, nel cui interesse è stato costituzionalizzato il giusto processo regolato dalla legge: contraddittorio, parità delle parti, terzietà e imparzialità del giudice, ragionevole durata, i presidi che la Carta ha approntato a sua protezione. Tra le due parti - il PM, che il processo avvia e governa, e l'imputato che lo subisce - considerata più debole era la seconda: perché presunta innocente, perché sottoposta all'afflizione di un processo che è già pena, perché con armi spuntate, dinanzi al sovrachiantante potere della macchina statale. L'imperfezione è d'obbligo, se nella relazione illustrativa alla proposta di modifica dell'art. 24 Cost., approvata in prima deliberazione dal Senato, si legge che "dopo aver costituzionalizzato il principio della parità delle parti" occorre approntare tutela a "quella di sovente più debole e meno protetta": ci siamo occupati fin troppo dell'imputato, ora si pensi alla persona offesa. E lo si faccia prevedendo che "la Repubblica tutela le vittime di reato".

Sebbene la riforma, ora alla Camera, non incida sull'art. 111 Cost., è chiaro che il modello binario da esso delineato, che vede contrapposte difesa e pubblica accusa, si avvia

al tramonto, destinato a essere trasfigurato dall'entrata in scena della cd. vittima. Termine atecnico, categoria indefinita: eppure, dal linguaggio mediatico ha guadagnato spazio in quello legislativo, trovando consacrazione tra le norme che nella riforma Cartabia disciplinano la giustizia riparativa. È vittima la persona offesa, ma non solo: lo è, stando alla stessa *restorative justice*, ogni persona fisica che abbia subito direttamente dal reato un danno, patrimoniale o non. Definizione giuridica a parte, le scelte lesicali non sono mai frutto del caso: parlare di vittima tradisce l'adesione a una concezione moralistica del ruolo del processo, enfatizzandone la portata simbolica. Il male - l'imputato - è contrapposto al bene - la vittima -, le cui aspettative non possono essere tradite perché, ben lungi dall'essere meramente risarcitorie, trascendono dalla concreta vicenda processuale per diventare altro: condanna esemplare, strumento di lotta, monito per il futuro. Per dirla con Sgubbi, "il processo mira così a individuare, prima ancora delle cause, una colpa: la colpa dell'altro. Una nuova forma di ricerca processuale del capro espiatorio e nel contempo, un nuovo tipo di processo politico". È il "penale massimo", in cui all'avvertita necessità di proteggere categorie considerate deboli ed esposte, una politica ignava risponde introducendo ipotesi di reato sempre più fantasiose, inasprendo pene e compri-

mendo diritti. Tali iniziative occupano le pagine dei giornali, generando un'impresione di efficienza e sollecitudine: poco importa che nulla cambi davvero.

La parabola della persona offesa è esemplificativa: incalzata dall'UE, l'Italia ha spinto sull'acceleratore, lungo un iter di cui l'ampliamento del catalogo dei suoi diritti di informazione è stato solo il primo passo. *Discovery* degli atti nei confronti della p.o. che abbia chiesto di essere informata della conclusione delle indagini preliminari; sacrificio del contraddittorio imposto dall'attribuzione di uno sfuggente *status* di vulnerabilità; obbligo per il difensore di notificare l'istanza di revoca o sostituzione della misura cautelare; avviso in caso di scarcerazione: sono solo esempi di come la voce dell'offeso nel processo sia sempre più forte, con buona pace delle garanzie difensive e della presunzione di innocenza.

Sino al *monstrum* giuridico che è il DDL sul femminicidio, in cui addirittura si prevede che la cd. vittima esprima il proprio parere sulla richiesta di patteggiamento dell'imputato, con onere di motivazione per il giudice che la accolga. Ancora, introduzione, in favore delle vittime di reati da codice rosso, del diritto di essere avvisate dell'uscita dal carcere del condannato, per concessione di misure premiali. Previsioni che non trovano altro senso se non quello di rendere la persona offesa un interlocutore necessario, in ambiti che tradizionalmente non le com-



petono e che non dovrebbero competerle. Del resto, la realtà spesso precorre le innovazioni giuridiche: è inveterato malcostume quello che vede i giornalisti assieparsi intorno alle vittime o ai loro familiari, per raccogliergli i commenti a ogni assoluzione, o riconoscimento di attenuanti o benefici. Non stupisce allora leggere - è di questi giorni - che la madre di Chiara Poggi ha dichiarato di provare "tanta amarezza" per la semilibertà accordata ad Alberto Stasi. Indiscussa la vicinanza umana al dolore indicibile per la perdita di una figlia, a esprimersi sulla concessione di misura alternativa a chi ha alle spalle un lungo percorso carcerario, iniziato in età assai giovane, dovrebbe essere soltanto il Tribunale di Sorveglianza.

Il processo non è luogo di rivalsa morale. Come Alice, che nel Paese delle meraviglie mangia metà del fungo e cresce a dismisura, così il fungo avvelenato del populismo sta producendo una vittima ipertrofica. Non si rivela un vantaggio, per Alice, diventare enorme: sovrasta tutto ciò che la circonda, non riesce a muoversi, con braccia e gambe troppo lunghe. Non gioverà alle persone offese occupare l'immenso spazio che norme *slogan* stanno loro concedendo nel processo: è prima e fuori di esso che le loro istanze di tutela devono trovare soddisfazione, non certo in un eterno diritto penale del nemico.

*Avvocata penalista

"PREORDINAZIONE" E "PREMEDITAZIONE" DI UN OMICIDIO

Massimiliano Lanzi*

SEGUE DALLA PRIMA

Questa definizione, pure di intuitiva comprensione, rischia però di essere foriera di gravi fraintendimenti. E infatti potrebbe maturare l'erronea convinzione che qualunque omicidio che non sia "di impulso" o "d'impeto" sia, appunto, "premeditato": il che, tuttavia, farebbe venire meno il senso di prevedere la premeditazione quale circostanza aggravante dell'omicidio, giacché la gran parte degli omicidi (diversi, appunto, da quelli d'impeto) sarebbe punita, a tale stregua, con la pena dell'ergastolo. La «premeditazione» cui si riferisce il codice penale consiste, piuttosto, in una volontà omicidiaria maturata, mantenuta e conservata per un lasso apprezzabile di tempo, capace di qualificare in modo particolarmente grave il dolo di omicidio manifestato dall'agente. È qui che si annida e si esprime il maggiore disvalore rispetto alle ipotesi "normali" di omicidio, tale da meritare la più grave tra le pene: il senso è quello di punire in maniera più severa chi, maturato il proposito criminioso, abbia avuto il tempo perché eventuali motivi inibi-

tori potessero prevalere rispetto al movente omicidiario, senza desistere, ciò nonostante, dal proprio intento. A tale stregua occorre distinguere, allora, tra la «premeditazione» (tipica ai sensi dell'art. 577 c.p.) e la mera «preordinazione», che riguarda l'apprestamento dei mezzi minimi necessari all'esecuzione del reato: perché, come si diceva, la circostanza di aver organizzato il delitto non comporta, di per sé, che lo stesso sia «premeditato», qualificandosi semplicemente come un reato "non d'impeto", e quindi rilevante, genericamente, quale omicidio "semplice", punito con la reclusione non inferiore ad anni 21. La giurisprudenza enuclea due criteri per distinguere la «premeditazione» dalla mera «preordinazione». Il primo è di tipo cronologico, e attiene all'intervallo di tempo corrente tra il nascere del proposito omicidiario e la sua esecuzione, il quale deve essere sufficiente a far riflettere il soggetto e a dargli l'opportunità di desistere dal proprio intento. L'altro, di tipo psicologico-ideologico, corrisponde al permanere senza soluzione di continuità in tale lasso di tempo, nell'animo del soggetto, di una intenzione ferma e irrevocabile rispetto alle proprie intenzioni. Inutile sottolineare l'estrema difficoltà, se non l'impossibilità, di predeterminare, in modo oggettivo, il lasso di tempo intercorrente tra la nascita del

proposito criminale e la sua attuazione, superato il quale si possa riscontrare una «premeditazione». L'apprezzamento è lasciato al giudice, il quale deve desumere tale circostanza da una serie di indici rinvenibili nel singolo caso di specie, dalla anticipata manifestazione del proposito omicidiario all'accertamento del movente del delitto. La casistica, sul punto, è davvero varia e tanto più risulterà strutturata e risalente nel tempo l'organizzazione messa in campo per la realizzazione del reato, maggiore sarà la possibilità che il giudice, appunto, lo riconosca come «premeditato», e non meramente «preordinato». La giurisprudenza, peraltro, riconosce anche la c.d. premeditazione condizionata, riconoscendo l'aggravante in parola nei casi in cui l'attuazione del proposito criminioso sia condizionata ad un qualche comportamento ad opera della vittima: ad esempio, la conferma di voler interrompere il rapporto sentimentale con il reo. Si tratta, come noto, di argomento ampiamente dibattuto proprio nel noto caso "Turetta", ove molto avrebbe insistito, la difesa, nel senso dell'incompatibilità di questa forma di intenzione omicidiaria con i caratteri che qualificano la «premeditazione», non essendo la stessa né ferma né irrevocabile, bensì, all'opposto, aperta alla possibilità, fino all'ultimo, di venire meno nel caso in cui il sog-

getto passivo tenga quel certo comportamento desiderato dall'agente. Non è certo questa la sede per affrontare tale complessa questione esegetica, né per verificare quanto sia corretto o legittimo, nel caso "Turetta", il ricorso a tale "curiosa" configurazione della premeditazione. Certo è che l'interpretazione estensiva dei contenuti sostanziali della premeditazione, nonché dei criteri utili al suo accertamento, provoca una sostanziale sovrapposizione con la mera "preordinazione", finendo così per svilire, fino ad annullare del tutto, quel rapporto di eccezionalità che, nell'equilibrio del Sistema penale nel suo complesso, dovrebbe legare le circostanze aggravanti rispetto alle ipotesi di reato base. Nella tendenza a riscontrare sempre la configurabilità di ipotesi di reato nella forma aggravata si realizza, in fin dei conti, un tradimento del principio di legalità dei reati e delle pene, poiché si disattende - nella ricerca di una reazione sanzionatoria sempre più muscolare e appagante per l'opinione pubblica - la valutazione di maggiore o minore meritevolezza di pena dei fatti di reato compiuti dal legislatore, unico soggetto legittimato in questo senso.

*Avvocato e Ricercatore di Diritto penale

Lorenzo de Martino*

SEGUE DALLA PRIMA

ESSERE AVVOCATO DI PARTE CIVILE

Nella visione del giudice delle leggi, la persona offesa è portatrice di un duplice interesse: quello al risarcimento del danno, esercitato a mezzo della costituzione di parte civile; e quello all'affermazione della penale responsabilità, «che si esercita mediante un'attività di supporto e di controllo dell'operato del p.m.». Per un verso, tuttavia, la figura della parte civile non è oggetto di garanzia costituzionale, potendo essere esclusa dal legislatore ordinario, purché non irragionevolmente; né, dall'altro, ne risulta lesa il diritto d'azione, potendo la pretesa risarcitoria essere veicolata in sede civile, in linea col *favor separationis* del nostro codice di rito. La pretesa punitiva, nel

patto sociale che regola i rapporti cittadini-Stato, deve essere esercitata solo da quest'ultimo. Il processo penale non può divenire un luogo di vendetta punitiva; il difensore di p.c. mai si potrà sostituire all'accusa pubblica.

La pretesa civilistica, il risarcimento dei danni subiti e, più in generale, il perimetro delle condotte riparatorie, volte a mitigare - laddove possibile - gli effetti dannosi del reato, possono essere trasferiti in sede penale, senza però dimenticare che quella civile è parte meramente eventuale e che il processo è incentrato sulla figura dell'imputato.

Sia in sede di indagini che nelle altre fasi processuali, il patrono di p.c. sarà rigoroso

nel fornire spunti che permettano un miglior inquadramento della vicenda e l'individuazione dei soggetti cui si ritiene possibile ascrivere profili di responsabilità penale, non tanto direttamente in termini di dosimetria sanzionatoria, quanto piuttosto in termini di più preciso inquadramento del danno risarcibile, sia nell'an che nel quantum.

In quest'ottica, lo sforzo principale che il penalista affronta, reso ancor più difficoltoso da un contesto sociale fortemente "punitivo", è proprio nel dialogo con le persone offese, per veicolare il messaggio che la sua attività non si può esplicare in un intervento diretto a incidere sulla pena finale del (presunto) reo.

Riuscire a trasmettere, sin dagli albori del procedimento, il preciso ruolo e le corrette coordinate dei propri diritti permette - infatti - di far sedimentare una più adeguata presa di coscienza sull'esito che ci si può attendere dal processo penale stesso.

Non vi è dubbio, ed è umanamente comprensibile, che la pena irrogata all'imputato abbia importanza per le persone offese, ma deve trattarsi di un elemento unicamente e ontologicamente derivante dal rapporto fiduciario Stato-cittadino, non potendo tale tematica essere fondante del mandato tra assistito e difensore.

*Avvocato penalista

I PROCESSI COME ANDREBBERO RACCONTATI

Il quid pluris di un atto inumano

Cosa c'è da sapere (davvero) sul caso Turetta

Marianna Caiazza*

F.T. è stato tratto a giudizio per rispondere delle accuse di omicidio, sequestro di persona, porto abusivo di armi ed occultamento di cadavere. L'omicidio gli è stato contestato dalla pubblica accusa come pluriaggravato. Secondo la Procura sussisterebbe l'aggravante della premeditazione: F.T. avrebbe pianificato l'azione omicidiaria nel dettaglio, acquistando beni ad essa strumentali (nastro isolante, cartina stradale, sacchi neri, contanti, provviste) ed individuando il



luogo dove commettere il reato ed occultare il corpo. Questa aggravante, da sola, consente di convertire la pena base dell'omicidio volontario ("non inferiore ad anni 21") in quella dell'ergastolo. Vi sarebbe poi l'aggravante dell'aver ucciso colei che era stata vittima del suo stalking: questo perché non avrebbe accettato la fine della relazione con G.C. e, dunque, avrebbe tenuto condotte molestie e minatorie (minacce, monitoraggio telefonico, incontri non casuali, sfruttamento della debolezza della vittima). Anche quest'aggravante consente, da sola, di comminare la pena dell'ergastolo. Il reato sarebbe infine aggravato, per la Procura, dal precedente vincolo di relazione affettiva con la vittima e dall'aver agito con crudeltà ed efferatezza in ragione delle

numerose e ripetute coltellate. Il 3 dicembre 2024 la Corte di Assise di Venezia ha condannato F.T. all'ergastolo. Il giudice di primo grado ha ritenuto sussistente la premeditazione, intesa come "un'azione ispirata da una particolare intensità del dolo, che si traduce in una fredda e perdurante determinazione a commettere il reato senza ripensamenti e senza soluzione di continuità". È vero che c'è una rabbia incontrollata nell'atto omicidiario (75 coltellate), ma dopo il fatto egli ha attuato lucidamente il programma criminoso, dimostrando quella pacatezza d'animo che caratterizza la premeditazione. Esclusa invece l'aggravante dello stalking: per il diritto penale non bastano gli atti persecutori, ma occorre dimostrare che abbiano generato nella vittima un "grave stato di ansia, turbamento e paura anche per la propria incolumità"; condizione mai riscontrata da parenti ed amici. Neppure vi sarebbero, per i giudici, i presupposti necessari per il riconoscimento dell'aggravante della crudeltà: l'omicidio è "inevitabilmente efferato" ("sopprimere volontariamente una vita è di per sé atto contrario a qualunque senso di umanità"), ma l'alto numero delle coltellate non è, per il diritto penale, automaticamente coincidente con una sofferenza ulteriore e gratuita. Se così fosse, ogni delitto compiuto con arma bianca sarebbe aggravato da crudeltà per le modalità esecutive inevitabilmente cruenti. Ripercorrendo casi analoghi oggetto di precedenti decisioni, quindi, la Corte ha ritenuto valido il principio per cui "la speciale aggressività, la veemenza, il furore aggravano il reato solo quando non trovano giustificazione nella dinamica omicidiaria". E per i giudici quelli di F.T. sono colpi veloci, quasi alla cieca, che dimostrano che "non aveva la competenza e l'esperienza per infliggere sulla vittima colpi più efficaci, idonei a provocare la morte della ragazza in modo più rapido e pulito, così ha continuato a colpire, con una furiosa e non mirata ripetizione di colpi". La pluralità di colpi, dunque, non determina in sé l'aggravante, ma è "elemento di disvalore già ricompreso nel finalismo omicidiario", e punito in quanto tale.

*Avvocato penalista

L'aggravante negata

Un perimetro preciso

Cosa sapere (davvero) sul caso Impagnatiello

Maria Vittoria Ambrosone*

G.T., al settimo mese di gravidanza, il 27 maggio 2023 viene uccisa dal compagno A.I. all'interno della propria abitazione, con 37 coltellate: l'accusa è quella di omicidio aggravato, interruzione non consensuale di gravidanza e occultamento di cadavere. Il movente? La paura di assistere al crollo – e subirne le conseguenze – del suo castello di menzogne: A.I. aveva intrattenuato una relazione segreta con un'altra donna, mentre G.T. aveva da poco scoperto la verità e progettava un confronto con entrambi. Le aggravanti contestate dalla Pubblica Accusa per l'omicidio, in particolare, sono quattro: l'aver commesso il fatto per futili motivi, con crudeltà, con premeditazione e in danno di persona con lui stabilmente convivente. Per la Corte d'Assise di Milano, pronunciatisi il 17 febbraio 2025, sussistono tutte le circostanze, tranne quella dei futili motivi. Sulla premeditazione i giudici ricordano che "la giurisprudenza più evoluta non abbia escluso che l'intervallo temporale fra l'insorgenza del proposito criminoso e la sua attuazione possa essere anche soltanto di poche ore". Nel caso di specie, "ritiene la Corte che il proposito omicidiario sia maturato in modo irrevocabile e definito in A.I. quantomeno alle ore 15,00 del 27 maggio, allorché è stato informato dalla compagna di essere stata contattata via chat da (omissis) e dell'appuntamento fissato con lei quel pomeriggio presso l'Armani Hotel, nel quale le due donne si sarebbero reciprocamente rivelate le bugie con le quali l'imputato era riuscito a tenerle in scacco in tutti quei mesi". Quanto all'aggravante della crudeltà, gli stessi riferiscono: "Quello che emerge e connota di particolare disvalore la condotta, e la qualifica come manifestazione di efferatezza, non sono soltanto i 37 fendenti inferti sul corpo della vittima, ma il fatto che ben 11 di essi siano stati inferti allorché la vittima era ancora viva, nonché il fatto che la stessa fosse in stato avanzato di gravidanza, e portasse in grembo il figlio dello stesso reo". L'aggravante dei futili motivi, invece, viene esclusa: "Quello che è accaduto nel pomeriggio del 27 maggio ha determinato una svolta nella vita dell'imputato, che certo non può essere definita di scarso rilievo". "L'imputato ha compreso che il castello di bugie con le quali aveva tenuto entrambe le

donne in scacco (...) era crollato": il fatto che la vicenda fosse diventata ormai di dominio pubblico "aveva provocato in lui una ferita narcisistica che aveva scosso le sue certezze dalle fondamenta"; "proprio questa svolta lo ha determinato (...) ad imprimere una accelerazione ed una immediata e franca esecuzione del proposito criminoso, maturato nel dicembre 2022 e mai abbandonato". Per queste ragioni, la Corte ha stabilito, citando il costante orientamento giurisprudenziale, che "non è possibile ritenere che la determinazione criminosa sia stata causata da un motivo futile, vale a dire da uno stimolo



esterno così lieve, banale e sproporzionato rispetto alla gravità del reato, da apparire, secondo il comune modo di sentire, assolutamente insufficiente a provocare l'azione criminosa, tanto da potersi considerare, più che una causa determinante dell'evento, un mero pretesto per lo sfogo di un impulso criminale, ovvero un moto interiore assolutamente ingiustificato (...). Delle quattro aggravanti, dunque, una non sopravvive al vaglio giurisdizionale. Quello che può sfuggire, però, è che la sussistenza anche di una sola è sufficiente, in base all'art. 576 c.p., a rendere obbligatoria la pena dell'ergastolo: eliminarne una non significa attenuare la condanna, ma ridefinire con precisione il perimetro della responsabilità penale.

*Avvocato penalista

IL DIRITTO È UN "CESPUGLIO SPINOSO" NON È AFFATTO UN SENTIERO CHIARO

Francesco Diamanti*

Che cos'è una circostanza? Cos'è un motivo determinante? Come viene valorizzato dalla legge? Quando è abietto o futile?

Quando un reato è realizzato con crudeltà contro le persone? Simili quesiti sono oggi quasi delle costanti a livello mediatico, non solo in occasione degli ultimi terribili delitti contro Giulia Cecchettin e Giulia Tramontano.

Ma chiunque avesse l'ardire di fornire risposte veloci e superficiali a simili domande, dovrebbe sapere, come insegnava Karl Llewellyn, uno dei più influenti giuristi statunitensi del XX secolo, che il diritto non è un sentiero chiaro, ma un cespuglio spinoso. L'epigrafe di uno dei suoi lavori più noti, che s'intitola appunto «Bramble bush» («Cespuglio spinoso»), è una vecchia e curiosa filastrocca per bambini:

«There was a man in our town,
And he was wondrous wise,
He jumped into a bramble-bush,
And scratched out both his eyes;
And when he saw his eyes were out,
With all his might and main,
He jumped into another bush,
And scratched them in again»

Llewellyn, con ogni probabilità, la considera un'allegoria della condizione della persona comune che, al pari dello studente di Giurisprudenza, per capire il diritto deve obbligatoriamente perdere le sue certezze sulla giustizia, dovendo quindi affrontare un percorso doloroso, articolato, disorientante: il "rovetto".

Abbandonati i vecchi occhi, le sofferenze continuano lungo quel sentiero che porta a "ragionare (e a vedere le cose) da giurista". Capire come ragionano i giuristi, dunque, è tutt'altro che semplice. Proprio per questo inquieta osservare come l'opinione pubblica si trovi così spesso a discutere animatamente d'istituti giuridici intricati come, ad esempio, le circostanze in senso tecnico (soprattutto aggravanti), chiedendone una sempre più frequente applicazione.

Sotto un certo punto di vista, non c'è nemmeno da stupirsi troppo: se l'opinione pubblica è arrivata a pensare di conoscerle e a pretenderle, è anche perché abbiamo abusato dello strumento circostanziale, relegando il reato non circostanziato a mero caso di scuola. Ne abbiamo cumulate moltissime: comuni, speciali, privilegiate, attenuanti, aggravanti, generiche, a efficacia comune e a efficacia speciale, antecedenti, susseguenti, concomitanti, inerenti alla persona del colpevole, ecc. A ogni modo, un profano, con l'aiuto di una chiarissima definizione di Paolo Veneziani, può forse comprendere, almeno superficialmente, che cos'è un motivo

(o "movente"), ovvero «il quid, la causa psichica, lo stimolo, la molla, l'impulso, il sentimento, l'istinto che ha spinto, mosso, indotto il soggetto ad agire (o ad omettere), che ha fatto scattare la volontà». E questo accade perché anche l'esperienza comune gli conferisce un ruolo interpretativo centrale nell'agire umano: persino quando un amico non ci invita al suo matrimonio, o a una festa da lui organizzata, la reazione spontanea è proprio quella d'interrogarsi sui motivi (invidia, trascuratezza, indigenza, ecc.). La legge penale, senza definirli, ne prevede parecchi: c'è il motivo futile, caratterizzato da stimoli lievi e fortemente disallineati alla gravità di quel che si è fatto, come uccidere per rubare una sigaretta; così come c'è il motivo abietto, riprovevole, intrinsecamente ignobile, come il voler colpire una donna uccidendole il figlio.

Fino a qui è (meglio: sembra) tutto abbastanza lineare. Ma, passando a un'aggravante concernente le modalità di esecuzione del crimine, come può una persona qualsiasi capire che, nel mondo del diritto, la "crudeltà contro le persone" potrebbe essere esclusa anche davanti a un crimine crudele come l'omicidio doloso? Come può capire che in una sola frase la stessa parola può essere usata con due significati diversi? Servono sforzi considerevoli. La crudeltà, come ogni circostanza, è un elemento "accidentale" che può esserci o non esserci, e che, quando c'è, sta comun-

que attorno a un reato già di per sé completo: non a caso questo particolare istituto risulta etimologicamente ricollegabile al verbo «circum-stare». È un elemento in più rispetto al reato. Un delitto clamorosamente grave, dunque, non è per forza crudele. Consapevoli di ciò, i giuristi – non la legge, che tace sul punto – hanno dovuto elaborare una definizione che si adattasse alla natura circostanziale della crudeltà, considerandola l'inflazione di sofferenze fisiche o psichiche non necessarie e sproporzionate, accompagnate dal compiacimento verso il dolore altrui. Sicché, nemmeno il numero di colpi inflitti – al pari di tutti gli indicatori (e ce ne sarebbero molti altri) – può costituire la prova inconfutabile della crudeltà di cui si parla. Il vaglio è necessariamente casistico.

Indipendentemente dall'effettiva solidità di quella o di quell'altra motivazione, il punto è che i giuristi non lavorano con la linearità concettuale propria del linguaggio comune. Quindi, quando scelgono se riconoscere o meno un'aggravante come quella della crudeltà – negata a Giulia Cecchettin, ammessa a Giulia Tramontano – non vogliono affatto dare un giudizio sulla gravità (indiscussa) dei fatti.

La speranza è che almeno i più curiosi riescano prima o poi, con le loro forze, ad avviare quel processo di formazione intellettuale che porta ad abbandonare il conforto delle certezze, a smettere di giudicare di pancia e a (ri)scoprire la prospettiva della complessità.

*Professore Associato di Diritto penale, Università di Modena e Reggio Emilia